

COMUNE DI ACI BONACCORSI

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 28-04-2016

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL. risultano all'appello nominale:

BONACCORSO MARIO	P	DI MULO SEBASTIANO	P
TOSCANO RODOLFO	P	ARCIFA ALFIO	P
SAMPERI ROBERTO	P	DI MAURO VENERO GABRIELE	P
SCUDIERI LOREDANA	P	CAFFARELLI FILIPPO	P
LIMA FRANCESCO VITTORIO	P	Arcifa Rosaria	P
GAMBINO ELENA MARGHERITA	A	DI MAURO ROSALBA	P

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **1**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DR. **TOSCANO RODOLFO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.
Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune Dott.ssa **Casabona Deborah Maria**.
Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTAB.** esprime parere Favorevole

Il Presidente, introdotto l'argomento, cede la parola alla dott.ssa Laurini che relaziona brevemente.

Concluso l'intervento, il Presidente da' lettura della proposta e, in mancanza di interventi da parte dei consiglieri comunali, pone a votazione la proposta. La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato; consiglieri presenti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera ad oggetto: “ Aliquote IMU”, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone a votazione la immediata esecutività. La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato; consiglieri presenti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0.

.IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì:
 - a. delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008;
 - c. della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 10 lett. b) dell'art. 1 norma l'IMU dovuta per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito;
- al comma 13 dell'art. 1 introduce l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui alla lettera h) comma 1 art. 7 D. Lgs. 504/1992 ed alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- al comma 26 dell'art. 1 stabilisce la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali per l'anno 2016, ad eccezione della TARI;
- al comma 53 dell'art. 1 stabilisce la riduzione al 75% dell'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2014 e s.m.i.;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è differito al 30/04/2016;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali e, in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto l'assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito da dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, nonché una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (

AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

TENUTO CONTO della sospensione per l'anno 2016 degli aumenti delle aliquote e degli equilibri del redigendo bilancio di previsione, per effetto dei quali appare opportuno confermare per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- **Aliquota 0,40%** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e fattispecie assimilate;
- **Aliquota 0,90%** per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili
- **Aliquota 0,90%** per gli immobili del gruppo catastale D, di cui 0,76% quota riservata allo stato, 0,14% quota di competenza del comune

Ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, i terreni agricoli sono esenti.

Confermare, per l'annualità 2016, l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in € 200,00 per l'abitazione principale e per gli immobili assimilati, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge 208/2015, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:
 - **Aliquota 0,40%** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e fattispecie assimilate
 - **Aliquota 0,90%** per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili
 - **Aliquota 0,90%** per gli immobili del gruppo catastale D, di cui 0,76% quota riservata allo stato, 0,14% quota di competenza del comune
 - Terreni agricoli esenti
- 2) Di confermare, per l'annualità 2016, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e gli immobili assimilati e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 3) Dichiarare l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'imminente scadenza dell'adozione del bilancio di previsione 2016;
- 4) Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2016, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni.

**IL SINDACO
DR. MARIO ALI'**

Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

**F.to BONACCORSO
MARIO**

Il Presidente

F.to TOSCANO RODOLFO

Il SEGRETARIO COMUNALE

**F.to Dott.ssa Casabona
Deborah Maria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 02-05-2016 al 17-05-2016

Aci Bonaccorsi, Li 18-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2016

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Li 29-04-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

E' copia conforme all'originale

Aci Bonaccorsi, li _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria